

STATUTO

ENTE DEL TERZO SETTORE (ODV)

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"AIAD - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA DIABETICI ODV"**, da ora in avanti "Associazione", con sede legale nel Comune di Ragusa in Via Caduti di Nassiriya n. 1 e con durata illimitata.

ART. 2

SCOPO, FINALITA', ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017, di seguito indicato "Codice del Terzo Settore", in particolare nei confronti dei soggetti affetti da patologia diabetica e delle loro famiglie avvalendosi in modo permanente delle prestazioni di volontari associati ed in particolare le attività indicate ai seguenti commi dello stesso art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8/11/2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5/2/1992 n. 104 e alla legge 22/6/2016 n. 112 e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/2/2001 e successive modificazioni;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve esser comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicata agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti a termine.

di Ragusa

ART. 4

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- Essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini lucro anche indiretto;

Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il/La Presidente;
- Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo. La data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, comunicata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo o tramite, Pec, email, WhatsApp, Sms, risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Sono competenze dell'Assemblea:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi.

In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare sulle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate e si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 PRESIDENTE

Il/La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/La Presidente è eletto/a dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il/La Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/La Presidenza convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/La Vice Presidente sostituisce il/La Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8/6/2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e al tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi della chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 15

LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro degli associati, tenuto a carico del Consiglio Direttivo;
- b) Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a carico dello stesso organo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta.

ART. 16

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono esser rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 3/7/2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 17
LAVORATORI

L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 3/7/2017 n. 117 e in quanto compatibile, dal Codice Civile.



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Ragusa
Ufficio Territoriale di Ragusa